

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA

BANCA GENERALI - SOCIETÀ PER AZIONI.

Repubblica Italiana

L'anno duemilasette, il giorno ventidue del mese di giugno

22 giugno 2007

alle ore quattordici e tre minuti,

in Trieste, presso gli uffici di ASSICURAZIONI GENERALI - Società per Azioni", in Via Trento numero 8.

Davanti a me **DANIELA DADO**, Notaio in Trieste, con studio in Via San Nicolò numero 13, iscritto nel Collegio Notarile di questa città,

sono comparsi i Signori:

- GIOVANNI PERISSINOTTO, nato a Conselice il giorno 6 dicembre 1953, che mi dichiara di intervenire nel presente atto nella sua qualità, a me Notaio nota, di Presidente del Consiglio di Amministrazione della "**BANCA GENERALI - Società per Azioni**", con sede legale in Trieste, Via Machiavelli n. 4, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste 00833240328, capitale sociale di Euro 111.313.176,00, interamente versato, diviso in numero 111.313.176 azioni da nominali Euro 1,00 cadauna, iscritta al numero 5358 dell'Albo delle banche, capogruppo del gruppo bancario Banca Generali iscritto all'Albo dei gruppi bancari, banca aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi, società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. e mi invita ad assistere all'Assemblea in sede straordinaria, in prima

convocazione della Società stessa, per documentarne le deliberazioni come in appresso, in detto luogo, ove, a seguito di avviso di convocazione, si sono riuniti i Signori Azionisti,

- CRISTINA RUSTIGNOLI, nata a Monfalcone il giorno 11 febbraio 1966, entrambi domiciliati presso la sede legale della società, dell'identità personale dei quali io Notaio sono certo.

A norma degli articoli 12 dello Statuto sociale e 8 del Regolamento assembleare, assume la presidenza dell'Assemblea il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della Società, **GIOVANNI PERISSINOTTO**, il quale rivolge il proprio benvenuto a tutti gli intervenuti alla presente Assemblea ed avverte che l'intervento del Notaio non esclude l'assistenza del Segretario che egli, ai sensi degli articoli 12 dello Statuto sociale e 10 del Regolamento assembleare, indica nella persona del Segretario del Consiglio di Amministrazione, Cristina Rustignoli, come sopra generalizzata, a cui dà il benvenuto e che prega di espletare le formalità preliminari dell'odierna Assemblea, fermo restando che - a norma delle previsioni legislative e dello statuto sociale - la redazione del verbale della seduta assembleare è rimessa al Notaio.

Su invito del PRESIDENTE, il **SEGRETARIO** dà atto:

che, ai sensi degli articoli 2366 del Codice Civile, 9 dello Statuto Sociale e 144, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, come attuato dal decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 5 novembre 1998, numero 437, l'avviso di convocazione dell'Assemblea per i giorni 22 giugno 2007, in sede straordinaria in prima convocazio

ne e 23 giugno 2007, in sede straordinaria in seconda convocazione, è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda* - del 12 maggio 2007, numero 55, alla pagina 10;

che, ai sensi dell'articolo 84 della deliberazione CONSOB 14 maggio 1999, numero 11971, come successivamente modificato ed integrato, è stata data comunicazione della convocazione dell'Assemblea mediante pubblicazione di apposito avviso su Milano Finanza e su Il Piccolo del 19 maggio 2007. Il 15 giugno 2007 è altresì apparso sul quotidiano Finanza & Mercati nonché sul quotidiano *Il Piccolo* l'avviso della previsione che l'Assemblea poteva costituirsi e deliberare il giorno 22 giugno 2007 in prima convocazione;

che, agli effetti dei quorum costitutivi e deliberativi di codesta Assemblea Straordinaria, l'attuale capitale sociale della Società è di Euro 111.313.176,00 (centoundici milioni trecentotredicimila centosettanta-sei virgola zero zero) ed è rappresentato da numero 111.313.176 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna;

che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2368 del Codice Civile, l'Assemblea, delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, in sede straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea;

che è stata depositata presso la sede sociale, nonché presso gli uffici operativi in Milano, Via Ugo Bassi n. 6 e presso la sede di Borsa Italia

na S.p.A., nonché pubblicata sul sito Internet della Società, la relazione degli amministratori sulle proposte concernenti la materia posta all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 5 novembre 1998 numero 437, fatti salvi gli ulteriori documenti informativi;

che sono stati regolarmente espletati gli adempimenti informativi di cui agli articoli 72, primo comma e 92, primo comma lettera a), del Regolamento CONSOB approvato con delibera numero 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato e che non sono pervenute richieste di chiarimento e osservazioni da parte di CONSOB medesima.

Il SEGRETARIO comunica ancora

che del Consiglio di Amministrazione sono presenti, oltre al PRESIDENTE, l'Amministratore Delegato Giorgio Angelo Girelli ed il Consigliere Andrea De Vido, mentre hanno giustificato la propria assenza gli ulteriori membri;

che è presente il Collegio Sindacale in persona del Presidente Giuseppe Alessio Vernì e del Sindaco effettivo Angelo Venchiarutti, mentre il Sindaco effettivo Paolo D'Agnolo ha giustificato la propria assenza;

che è inoltre presente il Direttore Generale della Società, Signor Piermario Motta, in conformità all'articolo 3 del Regolamento Assembleare;

che assistono inoltre ai lavori assembleari, quali semplici uditori senza diritto di intervento e di voto ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Assembleare, alcuni ospiti e giornalisti;

che ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento Assembleare, ai soli fini di

rendere più agevole la redazione del verbale dell'Assemblea, i relativi lavori vengono registrati su nastro magnetico;

che, secondo le risultanze del *Libro dei soci*, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58, e da altre informazioni a disposizione, partecipano, direttamente ovvero anche indirettamente tramite interposte persone, fiduciari e società controllate, in misura superiore al 2% del capitale sociale della Società, i seguenti soggetti:

- **Assicurazioni Generali S.p.A.**,
con una partecipazione diretta di 66.539.835 azioni in proprietà, pari al 59,7771% del capitale sociale;
- **Intesa SanPaolo S.p.A.**,
con una partecipazione diretta di 7.783.341 azioni in proprietà, pari al 6,9923% del capitale sociale; ricorrendo la fattispecie prevista dall'articolo 121 del D. Lgs. 58/1998 comma 3, il diritto di voto per la quota di partecipazione superiore al 2% è sospeso;
- **Janus Capital Management LLC**,
con una partecipazione quale società di gestione del risparmio di 2.351.017 azioni , pari al 2,1121% del capitale sociale;

che, per quanto a conoscenza della Società, il 22 novembre 2006 è stato pubblicato sul quotidiano Finanza & Mercati l'estratto di un patto parasociale stipulato tra Assicurazioni Generali S.p.A. e Intesa SanPaolo S.p.A. in data 24 giugno 2003 e successivamente modificato in data 17 luglio 2006 e in data 24 agosto 2006. La durata del suddetto accordo è stabilita fino al 1° ottobre 2008. La percentuale di partecipa

zione complessivamente vincolata al patto parasociale in parola è pari al 66,77% del capitale sociale della Società ed è ripartita tra gli aderenti al patto stesso come segue: Assicurazioni Generali S.p.A. 59,78% del capitale sociale e Intesa SanPaolo S.p.A. 6,99% del capitale sociale. Il contenuto del patto parasociale in parola è stato comunicato alla Consob in data 22 novembre 2006 e depositato al Registro delle Imprese in data 28 novembre 2006.

Vengono quindi invitati gli azionisti presenti a comunicare l'eventuale esistenza di ulteriori patti parasociali di cui all'articolo 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, numero 58. Si dà atto che nessuna dichiarazione viene resa in proposito dagli azionisti presenti;

che, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento assembleare, il Presidente cura, a mezzo di incaricati di propria fiducia, che sia verificata la rispondenza delle deleghe, a norma dell'articolo 2372 del Codice Civile; chiede quindi formalmente ai partecipanti, a prescindere dai controlli che vengono comunque effettuati, di fare presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi di legge. Nessuno dei partecipanti segnala carenza di legittimazione, fermo restando quanto già riferito in relazione all'azionista Intesa Sanpaolo S.p.A.;

che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, i dati personali raccolti in sede di ammissione in Assemblea e mediante l'impianto di registrazione audiovisivo sono trattati dalla Società, sia su supporto informatico che cartaceo, ai soli fini del regolare svolgimento dei lavori assembleari e per la corretta verbalizzazione degli stessi. Fa presente che l'elenco nominativo

dei partecipanti, in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla normativa vigente, sarà allegato al verbale dell'Assemblea come parte integrante del medesimo. Precisa che tale elenco sarà oggetto di pubblicazione e di comunicazione, in adempimento agli obblighi previsti dalla legge nonché pubblicato nel sito internet della Società (www.bancagenerali.it) dove sarà riportato il verbale della presente Assemblea. Ogni interessato può esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra cui quello di ottenere l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati che lo riguardano, rivolgendosi alla Direzione Operativa di Banca Generali - Via Crispi 8, 34125 Trieste, che è designata quale responsabile per il riscontro agli interessati.

Dopo avere annunciato all'Assemblea che è stato predisposto un servizio di controllo di coloro che si allontanano nel corso della riunione, al fine di conoscere in ogni momento l'esatto numero dei presenti, il SEGRETARIO, prega gli intervenuti in proprio o per delega, di non assentarsi, nei limiti del possibile dalla sala della riunione nel corso dei lavori ed invita coloro che dovessero allontanarsi dalla sala prima della chiusura dei lavori assembleari a restituire agli incaricati presenti all'uscita la scheda di ammissione che è stata loro fornita al momento dell'ammissione.

IL SEGRETARIO comunica poi:

che coloro i quali dovessero allontanarsi potranno rilasciare delega scritta, ai sensi dell'articolo 2372 del Codice Civile e che, in questo caso, prima dell'uscita, i medesimi sono invitati a presentarsi, assieme al

delegato, agli incaricati dalla Presidenza per le opportune operazioni di registrazione;

che, in conformità all'articolo 6 del Regolamento Assembleare, non è ammesso l'utilizzo in sala di apparecchi di fotoriproduzione, di videoriproduzione o similari nonché l'uso di strumenti di registrazione e/o di telefonia mobile, salva la preventiva specifica autorizzazione del Presidente;

che, la votazione avverrà attraverso scrutinio palese, con voto espresso mediante alzata di mano, salvo che il PRESIDENTE non ritenga, utile od opportuno utilizzare un altro sistema di votazione previsto dal Regolamento assembleare;

che, prima della votazione, si procederà al blocco delle uscite fino al termine delle operazioni di espressione del voto.

Il Presidente quindi invita sin d'ora gli intervenuti a far constare in sede di votazione l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi della normativa vigente.

Comunica quindi:

che, ai sensi del Titolo II capitolo 1 della Circolare della Banca d'Italia del 21 aprile 1999 n. 221 "Istruzioni di Vigilanza per le banche" è stata riscontrata la coincidenza tra il numero di azioni depositate ai fini della presente Assemblea e le comunicazioni dovute ai sensi di legge;

che, è stato riscontrato il diritto di ammissione al voto di coloro che detengono oltre il 2% del capitale con diritto di voto;

che, è stato altresì accertato il diritto di ammissione al voto di coloro che detengono una partecipazione superiore al 5% del capitale con di

ritto di voto;

che, essendo le ore quattordici e quindici minuti, sono presenti in sala numero cinque azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive numero 74.387.620 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto a numero 68.830.542 voti che rappresentano il 61,835% del capitale sociale di 111.313.176,00 (centoundici milioni trecentotredicimila centosettantasei virgola zero zero), fermo restando che l'accertamento del capitale sociale presente in proprio o per delega verrà aggiornato ad ogni votazione;

che l'elenco nominativo degli aventi diritto al voto che hanno compiuto le operazioni di registrazione per l'ammissione all'Assemblea è indicato, distinguendo i voti in proprio da quelli per delega, nel documento che si allega al presente verbale **sub "A"**, documento in cui sono anche specificati l'orario di entrata in sala dei singoli Azionisti, i nominativi dei delegati e dei relativi deleganti e tutti i dati richiesti dalla normativa vigente.

A questo punto, il PRESIDENTE dichiara che l'assemblea è validamente costituita in prima convocazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2368 del Codice Civile e dell'articolo 8 dello Statuto sociale, per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, di cui dà lettura:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifiche degli articoli 15, 18, 21 e 24 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 16 del Regolamento assembleare, il PRESIDENTE invita coloro che abbiano diritto a prendere la

parola a presentare le proprie domande scritte relativamente all'unico argomento all'ordine del giorno.

A questo proposito, sottolinea che, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2375, primo comma, del Codice Civile, le predette domande devono essere pertinenti all'argomento posto all'ordine del giorno.

Inoltre al fine di consentire un regolare svolgimento dei lavori assembleari e di consentire a tutti coloro che desiderano intervenire di prendere la parola, ricorda che il Regolamento Assembleare fissa una durata compresa da 5 a 10 minuti per ogni intervento; raccomanda quindi vivamente di limitare il tempo dell'intervento che comunque, in conformità a quanto previsto dal citato Regolamento Assembleare non potrà superare la durata massima prevista.

Dopo di che il PRESIDENTE dà inizio alla trattazione dell'unico punto all'ordine del giorno (*Modifiche degli articoli 15, 18, 21 e 24 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti*).

A tal riguardo, il PRESIDENTE dà atto, innanzitutto, che la relazione degli Amministratori sulle proposte concernenti la materia posta all'ordine del giorno, redatta ai sensi del D.M. 5 novembre 1998 numero 437 e dell'articolo 72, primo comma, del Regolamento CONSOB approvato con delibera numero 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, e contenente il prospetto delle proposte di modifiche statutarie, le relative motivazioni ed i testi comparati delle norme vigenti e di quelle che si propone di adottare, è stata depositata, nei termini di legge, presso la sede della Società in Trieste, via Machiavelli n. 4, nonché presso gli uffici operativi della stessa in Milano,

via U. Bassi n. 6 e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A.. Detta documentazione è stata, altresì, messa a disposizione del pubblico mediante pubblicazione sul sito Internet della Società, nonché inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta. Invita pertanto i presenti a prenderne visione nel fascicolo loro distribuito, titolato «Argomenti all'Ordine del giorno», che viene allegato **sub "B"** al presente verbale.

Considerato che gli interessati hanno avuto la possibilità di prenderne visione, il PRESIDENTE propone, per esigenze di economia dei lavori assembleari e al fine di dare maggiore spazio alla discussione ed agli interventi, che sia omessa la lettura della predetta relazione.

In mancanza di opposizioni o richieste contrarie, il PRESIDENTE quindi chiede all'Amministratore Delegato di illustrare l'argomento.

L'Amministratore Delegato ricorda ai presenti che l'Assemblea di Banca Generali del 18 luglio 2006 - che ha approvato la richiesta di ammissione delle azioni ordinarie della società alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - per poter dare compiuta attuazione all'avvio dell'iter necessario alla quotazione, ha, tra l'altro, approvato alcune modifiche allo statuto sociale, al fine di renderlo conforme alla regolamentazione prevista dal Decreto Legislativo 58/1998 per le società con azioni quotate.

Tale statuto, che è entrato in vigore il 15 novembre 2006, giorno dell'avvio della negoziazione delle azioni ordinarie della società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., già tiene quindi in considerazione le novità previste dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, recante «Disposizioni per la tutela del ri

sparmio e la disciplina dei mercati finanziari» (c.d. Legge sul Risparmio), che ha introdotto, tra l'altro, alcune disposizioni con l'obiettivo di offrire maggiore incidenza alle minoranze, soprattutto in sede di nomina degli organi sociali, di prevedere la presenza di amministratori indipendenti nel Consiglio di Amministrazione della società, nonché di aumentare la trasparenza dell'informativa societaria.

Successivamente è stato emanato il Decreto Legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006 (c.d. Decreto Pinza), finalizzato al coordinamento e all'adeguamento, tra l'altro, del Testo Unico bancario e del Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria alle disposizioni introdotte dalla citata Legge n. 262/2005. Inoltre la Consob con delibera 15915 del 3 maggio 2007, entrata in vigore il 16 maggio 2007, ha approvato una nuova normativa regolamentare, attuativa di talune disposizioni della Legge sul Risparmio, riguardanti tra l'altro la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo nonché i limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo degli emittenti.

Alla luce del mutato quadro normativo, vi è la necessità di procedere ad alcuni interventi di adeguamento dello statuto sociale ai principi contenuti nelle nuove disposizioni legislative e regolamentari. Il termine massimo previsto dalla normativa per effettuare il suddetto adeguamento è stato indicato nel 30 giugno 2007. Precisa che con l'occasione si è ritenuto opportuno sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea anche alcune ulteriori variazioni volte a consentire una più agevole lettura dell'attuale dettato statutario.

Per quanto riguarda l'iter autorizzativo delle modifiche proposte, ricor

da che, con Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia N. 311041 di data 23 marzo 2007, è stata modificata la disciplina prevista dal Titolo III, Capitolo I della Circolare della Banca d'Italia del 21 aprile 1999 N. 229 - Istruzioni di Vigilanza per le banche - in merito alle modifiche statutarie, prevedendo che il previsto provvedimento di accertamento debba essere rilasciato dall'Organo di Vigilanza antecedentemente all'assunzione della deliberazione assembleare. Informa pertanto che:

- la società in data 8 maggio 2007 ha presentato un'informativa preventiva alla Banca d'Italia riguardante le proposte di modifica dello Statuto sociale ed ha richiesto il rilascio del provvedimento di accertamento ai sensi dell'articolo 56 del D. Lgs. 385/1993;
- con provvedimento di data 11 giugno 2007 Prot. n. 583079, che in copia viene allegato **sub "C"** al presente verbale, la Banca d'Italia ha rilasciato il suddetto provvedimento di accertamento.

Precisa anche che le modifiche statutarie proposte non legittimano il diritto di recesso dei soci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437 del Codice Civile e dell'articolo 7 dello Statuto Sociale.

Illustra quindi nel dettaglio gli adeguamenti statutari oggetto di proposta e:

con riferimento all'articolo 15 dello Statuto, ricordato che la norma statutaria in esame già prevede l'utilizzo del metodo del voto di lista per la nomina dell'organo amministrativo ed una percentuale minima di capitale sociale per la presentazione delle liste di candidati, informa che l'emendamento proposto, in considerazione delle modifiche ap

portate dal D. Lgs. 303/2006 all'articolo 147^{ter} del D. Lgs. 58/1998 e delle modifiche al Regolamento Emittenti recentemente approvate dalla Consob, ha come obiettivo quello di recepire nella stessa le novità normative introdotte, nonché, ove possibile, di garantire la necessaria flessibilità all'articolato statutario, attraverso il rinvio alle disposizioni normative e regolamentari vigenti. In particolare si propone di eliminare la previsione che il socio, per presentare la lista, debba essere iscritto al libro degli azionisti da almeno 30 giorni prima di quello previsto per la convocazione dell'Assemblea; di determinare la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di liste di candidati nella misura prevista, per la Società, dalla Consob con propria regolamentazione; di precisare le informazioni e le dichiarazioni che devono essere depositate presso la sede sociale unitamente alla lista; di novellare il concetto di collegamento al fine di renderlo conforme alle previsioni dell'articolo 147^{ter} comma 3 del D. Lgs. 58/1998 come modificato dal D. Lgs. 303/2006; di introdurre un nuovo comma 12 (con conseguente rinumerazione in 13 dell'attuale comma 12) al fine di prevedere un meccanismo di salvaguardia della nomina del numero minimo previsto di amministratori aventi i requisiti di indipendenza e di introdurre specifiche disposizioni volte a disciplinare, ove necessaria, la sostituzione degli amministratori nel corso del mandato;

con riferimento all'articolo 18 dello Statuto precisa che l'emendamento proposto è finalizzato, in conformità al disposto dell'articolo 154^{bis} del D. Lgs. 58/1998, come novellato dal D. Lgs. 303/2006, ad inserire tra le competenze esclusive del Consiglio di Amministrazione il potere di

nominare e di revocare il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Le ulteriori modifiche proposte al testo dell'articolo sono volte a chiarire il tenore letterale dello stesso, precisando, al comma 4, che le partecipazioni di cui trattasi sono quelle delle società appartenenti al gruppo bancario;

con riferimento all'articolo 21 dello Statuto, ricordato che la norma statutaria in esame già prevede l'utilizzo del metodo del voto di lista per la nomina del Collegio Sindacale ed una percentuale minima di capitale sociale per la presentazione delle liste di candidati, informa che l'emendamento proposto, in considerazione delle modifiche apportate dal D. Lgs. 303/2006 all'articolo 148 del D. Lgs. 58/1998 e delle modifiche al Regolamento Emittenti recentemente approvate dalla Consob, ha l'obiettivo di rivedere la norma al fine di recepire nella stessa le novità normative introdotte, garantendo, ove possibile, la necessaria flessibilità all'articolato statutario. In particolare si propone, in considerazione del fatto che è venuto meno l'obbligo di previsione statutaria del limite al cumulo degli incarichi, di modificare la norma rinviando, per lo stesso, a quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare vigente; di eliminare la previsione che il socio, per presentare la lista debba essere iscritto al libro degli azionisti da almeno 30 giorni prima di quello previsto per la convocazione dell'Assemblea; di determinare - in conformità a quanto consentito dalla normativa regolamentare approvata dalla Consob - la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di liste di candidati nella misura prevista dalla Consob con propria regolamentazione per la presenta

zione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione; di precisare le informazioni e le dichiarazioni che devono essere depositate presso la sede sociale unitamente alla lista; di introdurre - analogamente a quanto già previsto per le liste di candidati al Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della generalità del mercato - la previsione della pubblicazione delle liste su un quotidiano; di precisare che nel caso in cui, nel termine stabilito, risulti depositata una sola lista o soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro si applicherà quanto previsto dalla normativa vigente; di specificare il concetto di socio di minoranza, in conformità alle previsioni dell'articolo 148 comma 2 e *2bis* del D. Lgs. 58/1998 come modificato dal D. Lgs. 303/2006 e di prevedere specifiche disposizioni volte a disciplinare, ove necessaria, la sostituzione dei componenti il Collegio Sindacale nel corso del mandato;

con riferimento infine all'articolo 24 dello Statuto, ricordato che la Legge 262/2005 ha introdotto nel D. Lgs. 58/1998 l'articolo 154*bis*, prevedendo che lo statuto determini le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, che tale norma è stata novellata dal D. Lgs. 303/2006, che ha previsto in particolare che lo statuto stabilisca anche i requisiti di professionalità di tale figura, si propone, in base alle previsioni dell'articolo 154*bis* che concedono in merito un'ampia autonomia, di meglio determinare i requisiti di professionalità del Dirigente preposto già contenuti nell'attuale testo statutario, in considerazione dei compiti che lo stesso è chiamato a svolgere.

Terminata l'esposizione dell'Amministratore Delegato, il PRESIDENTE ri

prende la parola e dichiara quindi aperta la discussione sull'unico argomento posto all'ordine del giorno.

Nessuno dei presenti chiede di intervenire e il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sull'unico punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea degli Azionisti (*Modifiche degli articoli 15, 18, 21 e 24 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti*) e dà lettura del testo della deliberazione proposta, che è il seguente:

"L'Assemblea degli Azionisti della BANCA GENERALI S.P.A., riunita oggi, 22 giugno 2007, presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, Via Trento n. 8,

- visto il Decreto Legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006 (c.d. Decreto Pinza), finalizzato al coordinamento e all'adeguamento, tra l'altro, del Testo Unico bancario e del Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria alle disposizioni introdotte dalla citata Legge n. 262/2005;
- viste le modifiche apportate con delibera 15915 del 3 maggio 2007, dalla Consob al Regolamento Emittenti;
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'argomento di che trattasi;
- visto il provvedimento di accertamento rilasciato dalla Banca d'Italia in data 11 giugno 2007, ai sensi dell'articolo 56 del D. Lgs. 385/1993 e del Titolo III, Capitolo I della Circolare della Banca d'Italia del 21 aprile 1999 N. 229 - Istruzioni di Vigilanza per le banche

delibera

1. di approvare la modifica dell'articolo 15 dello Statuto sociale, così che il medesimo assuma il seguente tenore letterale:

"ARTICOLO 15

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (*sette*) a un massimo di 12 (*dodici*) membri, eletti dall'Assemblea dopo averne determinato il numero.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In caso di nomine durante il periodo di carica, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica.

3. Essi devono essere in possesso dei requisiti di Legge anche, sempre nei limiti stabiliti dalla Legge, in termini di indipendenza.

4. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo la procedura di cui ai seguenti commi.

5. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti, che da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino la percentuale di capitale sociale prevista per la Società dalla normativa regolamentare vigente. Ciascun azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo

122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamento vigente e applicabile) può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri azionisti, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista.

6. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, con indicazione specifica di quelli che sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

7. Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente presenti una propria lista, la stessa è depositata presso la sede sociale e pubblicata su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione unitamente alla documentazione di cui al successivo comma 9.

8. Le liste presentate da azionisti sono depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

9. Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, i soci depositano presso la sede sociale la docu

mentazione comprovante la titolarità della partecipazione azionaria entro il termine indicato al comma precedente. Entro lo stesso termine, gli azionisti che hanno presentato le liste devono altresì depositare presso la sede sociale:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta,

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista,

- la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;

- le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché, qualora posseduti, di quelli d'indipendenza previsti dalla legge e dai codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ai quali la Società abbia aderito.

10. Ogni azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice

Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamento vigente e applicabile) hanno diritto di votare una sola lista. Qualora sia stata presentata una sola lista tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti dalla stessa. Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, risulteranno eletti consiglieri i primi candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in misura pari agli otto noni del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinato dall'Assemblea - con arrotondamento, in caso di numero frazionario - all'unità inferiore. I restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, non collegate in alcun modo, neppure indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, ed a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

11. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti consiglieri i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

12. Nel caso in cui al termine delle votazioni non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa l'amministratore contraddistinto dal numero progressivo più alto nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e che sia privo dei requisiti di indipendenza sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista avente i requisiti richiesti. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta fino al completamento del numero dei Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza da eleggere. Qualora avendo adottato il criterio di cui sopra non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stan-
te, su proposta dei soci presenti e con delibera adottata a maggioranza semplice.

13. Qualora nel corso del mandato uno o più Consiglieri di Amministrazione vengano a mancare per qualsiasi ragione, si procede alla loro sostituzione a norma di Legge. Se l'amministratore cessato era stato tratto dalla lista di minoranza che aveva ottenuto il maggior numero di voti, la sostituzione viene effettuata nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica della medesima lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, ovvero, nel caso in cui ciò non fosse

possibile, con il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica tratto, secondo l'ordine progressivo, tra i candidati della lista cui apparteneva il primo candidato non eletto. Il sostituito scade insieme agli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio.

14. Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, per incapienza delle liste o per indisponibilità dei candidati, il Consiglio di Amministrazione procede alla cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, di un amministratore da esso prescelto secondo i criteri stabiliti dalla legge. L'amministratore così cooptato resta in carica sino alla successiva Assemblea, che procede alla sua conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 15.»;

2. di approvare la modifica dell'articolo 18 dello Statuto sociale, così che il medesimo assuma il seguente tenore letterale:

«ARTICOLO 18

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito, ed ha facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale che non siano riservati dalla vigente normativa alla competenza dell'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva

a deliberare pure in tema di istituzione o soppressione di sedi secondarie, d'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza e la firma sociale, in materia di fusione, nei casi consentiti dalla legge, sull'adeguamento delle disposizioni dello Statuto Sociale che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.

3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, anche con parti correlate;

b) la nomina, qualora lo ritenga opportuno, del Direttore Generale, dei Condirettori Generali, dei Vice Direttori Generali, il conferimento dei relativi poteri e il loro collocamento a riposo;

c) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la determinazione dei relativi poteri e mezzi e la vigilanza sugli stessi e sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;

d) l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di succursali, rappresentanze ed uffici;

e) l'autorizzazione degli esponenti aziendali e degli esponenti delle società appartenenti al Gruppo Bancario svolgenti

funzioni di amministrazione, direzione e controllo e degli altri soggetti individuati dalla legge a contrarre con la Società operazioni o obbligazioni di qualsiasi natura ovvero compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente;

f) l'acquisto, la costruzione, la vendita e la permuta di immobili, salvo gli atti e le operazioni necessari in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero dei crediti; l'assunzione o la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo Bancario ovvero di partecipazioni di controllo o di collegamento; la cessione di aziende e/o di rami di azienda; la stipula di accordi relativi a joint venture o a alleanze strategiche;

g) la determinazione dell'assetto organizzativo generale e l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;

h) l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario alle vigenti raccomandazioni in termini di corporate governance, determinandone all'atto della costituzione i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà;

i) l'approvazione dei contratti integrativi aziendali e degli accordi sindacali di valenza generale.

4. Sono altresì riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della banca, quale capogruppo del Gruppo Bancario, le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni da parte delle società controllate ap

partenenti al gruppo bancario nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo bancario e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

5. Nei limiti consentiti dalla Legge e dallo Statuto il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni non esclusive ad uno o più Amministratori Delegati nonché al Comitato Esecutivo, stabilendone le attribuzioni e la durata in carica.

6. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi in materia di erogazione e gestione del credito e di gestione corrente della Società ad amministratori e a dipendenti della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto, singolarmente ovvero riuniti in comitati, composti anche eventualmente da personale delle società appartenenti al Gruppo Bancario.

7. Con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'andamento della gestione e sulla attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento, nonché sulle decisioni assunte in te

ma di erogazione e gestione del credito, di cui dovrà essere resa un'informativa per importi globali. Il Consiglio determinerà altresì le modalità e la periodicità secondo le quali delle altre decisioni di maggior rilievo assunte dai soggetti delegati in materia di gestione corrente dovrà essere data notizia al Consiglio stesso.

8. In caso di assoluta ed improrogabile urgenza, in mancanza di deleghe in materia all'Amministratore Delegato, il Presidente o chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto può assumere decisioni di competenza del Consiglio ad eccezione di quelle non delegabili ai sensi di legge. Le decisioni così assunte devono essere comunicate al Consiglio nella prima riunione successiva.»;

3. di approvare la modifica dell'articolo 21 dello Statuto sociale, così che il medesimo assuma il seguente tenore letterale:

«ARTICOLO 21

1. Il Collegio sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla Legge.

2. I Sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti richiesti dalla Legge e sono rieleggibili. Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla Legge e coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo presso altre società in misura superiore ai limiti stabiliti dalle dispo-

zioni, anche regolamentari, vigenti.

3. Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;

b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società,

è stabilito quanto segue:

- hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività bancaria e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello bancario;

- sono settori economici strettamente attinenti a quello bancario quelli relativi all'ambito creditizio, parabancario, finanziario e assicurativo.

4. La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo la procedura di cui ai seguenti commi.

5. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti, che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino la percentuale di capitale sociale prevista per la Società per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Ammini

strazione. Ogni azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamento vigente e applicabile) possono concorrere a presentare una sola lista, in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

6. Le liste sono composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, gli azionisti che hanno presentato le liste devono altresì depositare presso la sede sociale la certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione azionaria e:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;

- la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;

- le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati, accetta la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

7. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede Legale della Società e pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Qualora alla scadenza del predetto termine sia stata depositata una sola lista o soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, troveranno applicazione le previsioni normative anche di carattere regolamentare disciplinanti la fattispecie.

8. Ogni azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad

uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamento vigente e applicabile) hanno diritto di votare una sola lista. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge. Nel caso di presentazione di una sola lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa e la presidenza del Collegio spetta al primo candidato della lista. Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, all'elezione del Collegio Sindacale, risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

9. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno

eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

10. La presidenza spetta al candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano, neppure indirettamente, collegati ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste di minoranza, si applica il comma precedente. Nel caso di presentazione di un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato indicato nella stessa.

11. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito, il quale scadrà assieme con gli altri Sindaci in carica al momento del suo ingresso nel Collegio e al quale spetterà, altresì, la presidenza del Collegio Sindacale. Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, il Collegio Sindacale si intenderà integralmente e immediatamente decaduto e, per l'effetto, dovrà essere convocata l'Assemblea per deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, in conformità al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 21.

12. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del

sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi, sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate.

13. Oltre al compenso annuo, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, ai Sindaci spetta il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

14. Le sedute del Collegio sindacale si possono tenere anche per audioconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.»;

4. di approvare la modifica dell'articolo 24 dello Statuto sociale, così che il medesimo assuma il seguente tenore letterale:

«ARTICOLO 24

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, ai sensi di Legge.
3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio

Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità a quanto previsto dall'art. 154bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 stabilendone i poteri ed i mezzi.

4. Il Dirigente preposto è scelto tra i dirigenti in possesso dei seguenti requisiti di professionalità:

- aver svolto per un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a tre anni, attività di amministrazione, direzione o controllo ovvero attività professionali nei settori bancario, assicurativo o finanziario; ovvero

- aver acquisito una specifica competenza in materia di informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati o a loro società controllate e in materia di gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della società, del gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

5. Il Dirigente preposto deve inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per l'assunzione di cariche statutarie.

6. Il venir meno dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.»;

5. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, affinché, anche

disgiuntamente tra loro o tramite procuratori speciali, diano esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche od integrazioni che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità competenti o che fossero, in ogni caso, necessarie per il rilascio di tutte le eventuali approvazioni e/o attestazioni di legge, e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile ed opportuno, nessuno escluso od eccettuato.»

Il PRESIDENTE rinnova quindi agli azionisti l'invito a far constare l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto e a non allontanarsi dalla sala durante la procedura di votazione.

Essendo le ore quattordici e cinquantadue minuti, il PRESIDENTE quindi invita l'Assemblea a votare per alzata di mano; invita quindi ad esprimersi prima i favorevoli; successivamente per controprova invita a votare i contrari; indi gli astenuti.

Al termine della votazione il PRESIDENTE dichiara che la proposta di deliberazione di cui dianzi è approvata dall'Assemblea all'unanimità.

Il PRESIDENTE comunica quindi che al momento della votazione erano presenti cinque Azionisti partecipanti all'Assemblea, in proprio o per delega, per complessive numero 74.387.620 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto a numero 68.830.542 voti che rappresentano il 61,835% del capitale sociale di 111.313.176,00 (centoundici milioni trecentotredicimila centosettantasei virgola zero zero).

Il PRESIDENTE constata che sono state esaurite la trattazione e la discussione dell'unico argomento previsto all'ordine del giorno, ringrazia gli intervenuti all'Assemblea e dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore quattordici e cinquantacinque minuti.

Il testo dello Statuto sociale, contenente le modifiche degli articoli 15, 18, 21 e 24 così come approvate dall'Assemblea, ai fini del suo deposito e della sua iscrizione presso il Registro delle Imprese, viene allegato al presente atto **sub "D"**.

I comparenti concordemente tra loro dispensano me Notaio dalla lettura di tutti gli allegati.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto, del quale ho dato lettura ai comparenti, i quali a mia domanda dichiarano di approvarlo e quindi con me Notaio lo sottoscrivono, essendo le ore quattordici e cinquantasei minuti.

Dattiloscritto in parte da persona di mia fiducia e scritto in piccola parte di mio pugno, quest'atto consta di cinque fogli di cui occupa diciassette intere facciate e fin qui della presente.

F.to: Giovanni Perissinotto

F.to: Cristina Rustignoli

(L.S.) F.to: Daniela Dado notaio


Elenco Interventuti

Azionista	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1) MORGAN STANLEY SICAV		CARRETTI DANIELA		42.865	0,038	14.00						
2) BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO		CARRETTI DANIELA		21.279	0,019	14.00						
3) FERMO FULVIO			500		0,000	14.00						
4) INTESA SANPAOLO S.P.A.		MARION GIOVANNI		7.783.341	6,992	14.00						
5) ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.		CANCIANI MARCO		66.639.835	59,777	14.00						

Totale azioni in proprio	500
Totale azioni per delega	74.387.120
Totale generale azioni	74.387.620
% sulle azioni ord.	66,827

persone fisicamente presenti in sala: 4

Giovanni Ferrucci
Carlo me l'ho di polli

ALLEGATO ^u A^u

Al N. di Rep. 82084/7987

ALLEGATO ^{4 B 4}

Al N. di Rep. 82084/7987

Argomenti all'Ordine del Giorno




 **BANCA
GENERALI**

*Coem. Fucini
Cidina. Ist. whi*

**BANCA GENERALI
S.p.A.**

ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
DEGLI AZIONISTI
22-23 GIUGNO 2007

ARGOMENTI ALL'ORDINE
DEL GIORNO



*Carlo Ferrero
Presidente*



Banca Generali SpA

Sede legale: 34132 Trieste, via Machiavelli 4 - Direzione 34132 Trieste, P. za Duca degli Abruzzi 1

Capitale Sociale deliberato 116.878.836 Euro sottoscritto e versato 111.313.176 Euro

Registro imprese di Trieste n. 00833240328

Banca aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

iscritta all'Albo delle Banche al n. 5358 e Capogruppo del gruppo bancario "Banca Generali" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Codice ABI 3075.9

PRESIDENTE Perissimotto Giovanni

AMMINISTRATORE DELEGATO Girelli Giorgio Angelo

CONSIGLIERI
DI AMMINISTRAZIONE

Baessato Paolo
Borini Amerigo
Buscarini Fabio
De Vido Andrea
Lentati Attilio Leonardo
Minucci Aldo
Noto Alfio
Ruffolo Ugo

COLLEGIO SINDACALE
Alessio Verni Giuseppe (Presidente)
D'Agnolo Paolo
Venchiarutti Angelo
Cerchiai Cristiano (supplente)
Giammattei Corrado (supplente)

DIRETTORE GENERALE Motta Piennario



Giovanni Perissimotto
Cristiano Cerchiai

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al Punto 1 all'Ordine del
Giorno**
Modifica degli articoli 15, 18, 21 e 24 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

Vi abbiamo convocato in assemblea straordinaria per sottoporre al Vostro esame le proposte di modifica dello Statuto Sociale di seguito illustrate.

Come a Voi noto, l'Assemblea di Banca Generali del 18 luglio 2006 - che ha approvato la richiesta di ammissione delle azioni ordinarie della società alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - per poter dare compiuta attuazione all'avvio dell'iter necessario alla quotazione, ha, tra l'altro, approvato alcune modifiche allo statuto sociale, al fine di renderlo conforme alla regolamentazione prevista dal Decreto Legislativo 58/98 per le società con azioni quotate.

Tale statuto, che è entrato in vigore il 15 novembre 2006, giorno dell'avvio della negoziazione delle azioni ordinarie della società sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., già tiene quindi in considerazione le novità previste dalla Legge n. 262 del 28 dicembre 2005, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" (c.d. Legge sul Risparmio), che ha introdotto, tra l'altro, alcune disposizioni con l'obiettivo di offrire maggiore incidenza alle minoranze, soprattutto in sede di nomina degli organi sociali, di prevedere la presenza di amministratori indipendenti nel Consiglio di Amministrazione della società, nonché di aumentare la trasparenza dell'informativa societaria. Successivamente è stato emanato il Decreto Legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006 (c.d. Decreto Pinza), finalizzato al coordinamento e all'adeguamento, tra l'altro, del Testo Unico bancario e del Testo Unico sull'Intermediazione Finanziaria alle disposizioni introdotte dalla citata Legge n. 262/2005.


La Consob con delibera 15915 del 3 maggio 2007 ha inoltre approvato una nuova normativa regolamentare, che entrerà in vigore successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, attuativa di talune disposizioni della Legge sul Risparmio, riguardante tra l'altro la nomina dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo nonché i limiti al cumulo degli incarichi dei componenti degli organi di controllo degli emittenti.

Alla luce del mutato quadro normativo, vi è la necessità di procedere ad alcuni interventi di adeguamento dello statuto sociale ai principi contenuti nelle nuove disposizioni legislative e regolamentari. Il termine massimo previsto dalla normativa per effettuare il suddetto adeguamento è stato indicato nel 30 giugno 2007.

Avuto riferimento a tutto quanto premesso, siete stati chiamati all'odierna seduta per deliberare sull'adeguamento dello statuto della Vostra Società alle modificazioni statutarie imposte dalla nuova normativa; con l'occasione si è ritenuto opportuno sottoporre alla Vostra deliberazione anche alcune ulteriori variazioni volte a consentire una più agevole lettura dell'attuale dettato statutario. Le modifiche riguardano gli articoli: 15 (relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione), 18 (relativo ai compiti del Consiglio di Amministrazione), 21 (relativo alla nomina del Collegio Sindacale) e 24 (relativo alla nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) dello Statuto.

Per quanto riguarda l'iter autorizzativo delle modifiche proposte, si ricorda che, con Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia N. 311041 di data 23 marzo 2007, è stata modificata la disciplina prevista dal Titolo III, Capitolo I della Circolare della Banca d'Italia del 21 aprile 1999 N. 229 - Istruzioni di Vigilanza per le banche - in merito alle modifiche statutarie, prevedendo che il previsto provvedimento di accertamento debba essere rilasciato dall'Organo di Vigilanza antecedentemente all'assunzione della deliberazione assembleare. Si precisa anche che le modifiche statutarie proposte non legittimano il diritto di recesso dei soci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2437 del Codice Civile e dell'articolo 7 dello Statuto Sociale.

Si illustrano quindi nel dettaglio gli adeguamenti statutarie e proponiamo di approvare:



Giuseppe Ferraro
Carlo Melusini

articolo 15 dello Statuto: premesso che la norma statutaria in esame già prevede l'utilizzo del metodo del voto di lista per la nomina dell'organo amministrativo ed una percentuale minima di capitale sociale per la presentazione delle liste di candidati, in considerazione delle modifiche apportate dal D. Lgs. 303/2006 all'articolo 147ter del D. Lgs. 58/1998 e delle modifiche al Regolamento Emittenti recentemente approvate dalla Consob, si propone di rivedere la norma, con l'obiettivo di recepire nella stessa le novità normative introdotte, nonché, ove possibile, di garantire la necessaria flessibilità all' articolato statutario attraverso il rinvio alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, al fine di evitare che successive modifiche delle stesse determinino la necessità di ulteriori interventi sullo statuto. In particolare si propone di eliminare la previsione che il socio, per presentare la lista, debba essere iscritto al libro degli azionisti da almeno 30 giorni prima di quello previsto per la convocazione dell'Assemblea; di determinare la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di liste di candidati nella misura prevista, per la Società, dalla Consob con propria regolamentazione; di precisare le informazioni e le dichiarazioni che devono essere depositate presso la sede sociale unitamente alla lista; di novellare il concetto di collegamento al fine di renderlo conforme alle previsioni dell'articolo 147ter comma 3 del D. Lgs. 58/1998 come modificato dal D. Lgs. 303/2006; di introdurre un nuovo comma 12 (con conseguente rinumerazione in 13 dell'attuale comma 12) al fine di prevedere un meccanismo di salvaguardia della nomina del numero minimo previsto di amministratori aventi i requisiti di indipendenza e di introdurre specifiche disposizioni volte a disciplinare, ove necessaria, la sostituzione degli amministratori nel corso del mandato;

articolo 18 dello Statuto: si ritiene opportuno, in conformità al disposto dell'articolo 154bis del D. Lgs. 58/1998, come novellato dal D. Lgs. 303/2006, inserire tra le competenze esclusive del Consiglio di Amministrazione il potere di nominare e di revocare il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Le ulteriori modifiche apportate all'articolo sono volte a chiarire il tenore letterale dello stesso, precisando, al comma 4, che le partecipazioni di cui trattasi sono quelle delle società appartenenti al gruppo bancario;

articolo 21 dello Statuto: premesso che la norma statutaria in esame già prevede l'utilizzo del metodo del voto di lista per la nomina del Collegio Sindacale ed una percentuale minima di capitale sociale per la presentazione delle liste di candidati, in considerazione delle modifiche apportate dal D. Lgs. 303/2006 all'articolo 148 del D. Lgs. 58/1998 e delle modifiche al Regolamento Emittenti recentemente approvate dalla Consob, si propone di rivedere la norma al fine di recepire nella stessa le novità normative introdotte e con l'obiettivo, ove possibile, di garantire la necessaria flessibilità all' articolato statutario. In particolare si propone, in considerazione del fatto che è venuto meno l'obbligo di previsione statutaria del limite al cumulo degli incarichi, di modificare la norma rinviando, per lo stesso, a quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare vigente; di eliminare la previsione che il socio, per presentare la lista debba essere iscritto al libro degli azionisti da almeno 30 giorni prima di quello previsto per la convocazione dell'Assemblea; di determinare - in conformità a quanto consentito dalla normativa regolamentare approvata dalla Consob - la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di liste di candidati nella misura prevista dalla Consob con propria regolamentazione per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione; di precisare le informazioni e le dichiarazioni che devono essere depositate presso la sede sociale unitamente alla lista; di introdurre - analogamente a quanto già previsto per le liste di candidati al Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della generalità del mercato - la previsione della pubblicazione delle liste su un quotidiano; di precisare che nel caso in cui, nel termine stabilito, risulti depositata una sola lista o soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro si applicherà quanto previsto dalla normativa vigente; di specificare il concetto di socio di minoranza, in conformità alle previsioni dell'articolo 148 comma 2 e 2bis del D. Lgs. 58/1998 come modificato dal D. Lgs. 303/2006 e di prevedere specifiche disposizioni volte a disciplinare, ove necessaria, la sostituzione dei componenti il Collegio Sindacale nel corso del mandato;

articolo 24 dello Statuto: ricorda che la Legge 262/2005 ha introdotto nel D. Lgs. 58/1998 l'articolo 154bis, prevedendo che lo statuto determini le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, che tale norma è stata novellata dal D. Lgs.



Giuseppe Ferraro
Cristina Rosolini

303/2006, che ha previsto in particolare che lo statuto stabilisca anche i requisiti di professionalità di tale figura, si propone, in base alle previsioni dell'articolo 154bis che concedono in merito un'ampia autonomia, di meglio determinare i requisiti di professionalità del Dirigente preposto già contenute nell'attuale testo statutario, in considerazione dei compiti che lo stesso è chiamato a svolgere.

Si riportano di seguito i testi comparati delle norme vigenti e di quelle che si intendono adottare, con evidenza grafica delle variazioni proposte:


Articolo 15

FORMULAZIONE VICENTE

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 12 (dodici) membri, eletti dall'Assemblea dopo averne determinato il numero
2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In caso di nomine durante il periodo di carica, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica.
3. Essi devono essere in possesso dei requisiti di Legge anche, sempre nei limiti stabiliti dalla Legge, in termini di indipendenza.
4. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
5. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti, iscritti nel libro dei soci da almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale. Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista, in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

PROPOSTA DI MODIFICA

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 12 (dodici) membri, eletti dall'Assemblea dopo averne determinato il numero.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In caso di nomine durante il periodo di carica, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica.
3. Essi devono essere in possesso dei requisiti di Legge anche, sempre nei limiti stabiliti dalla Legge, in termini di indipendenza.
4. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
5. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti, ~~iscritti nel libro dei soci da almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione~~ che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino la percentuale di almeno un quarantesimo del capitale sociale prevista per la Società dalla normativa regolamentare vigente. ~~Ogni azionista può concorrere a presentare una sola lista, in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste. Ciascun azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno~~



Giuseppe Ferraro
Cristina Ruffini

6. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
7. Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente presenti una propria lista, la stessa è depositata presso la sede sociale e pubblicata su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione unitamente alla documentazione di cui al successivo comma 9.
8. Le liste presentate da azionisti sono depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
9. Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, i soci depositano presso la sede sociale la documentazione comprovante la titolarità della partecipazione azionaria entro il termine indicato al comma precedente. Entro lo stesso termine, sono depositate le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché di quelli d'indipendenza previsti dalla legge e dai codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ai quali la Società abbia aderito.
6. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, con indicazione specifica di quelli che sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
7. Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente presenti una propria lista, la stessa è depositata presso la sede sociale e pubblicata su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione unitamente alla documentazione di cui al successivo comma 9.
8. Le liste presentate da azionisti sono depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
9. Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, i soci depositano presso la sede sociale la documentazione comprovante la titolarità della partecipazione azionaria entro il termine indicato al comma precedente. Entro lo stesso termine, gli azionisti che hanno presentato le liste devono altresì depositare presso la sede sociale:
- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
 - un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;
 - la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di

stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri azionisti, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista.



Giuseppe Pizzardi
Cristina Pizzardi

collegamento con questi ultimi:

- ~~le sono depositate~~ le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché, qualora posseduti, di quelli d'indipendenza previsti dalla legge e dai codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ai quali la Società abbia aderito.

10. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Risulteranno eletti consiglieri i primi candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in misura pari agli otto noni del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinato dall'Assemblea - con arrotondamento, in caso di numero frazionario - all'unità inferiore. I restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, non collegate in alcun modo alla lista risultata prima per numero di voti, ed a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

10. Ogni azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) hanno diritto di votare una sola lista. Qualora sia stata presentata una sola lista tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti dalla stessa. Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, risulteranno eletti consiglieri i primi candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in misura pari agli otto noni del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinato dall'Assemblea - con arrotondamento, in caso di numero frazionario - all'unità inferiore. I restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, non collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato alla lista risultata prima per numero di voti, ed a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste,



*Gruppi Generali
Antonio Rubino*

11. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti consiglieri i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.
12. Qualora nel corso del mandato uno o più Consiglieri di Amministrazione vengano a mancare per qualsiasi ragione, si procede alla loro sostituzione a norma di Legge. Se l'amministratore cessato era stato tratto dalla lista di minoranza che aveva ottenuto il maggior numero di voti, la sostituzione viene effettuata nominando una persona tratta, secondo l'ordine progressivo, dalla medesima lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che sia ancora eleggibile e che sia disposto ad accettare la carica.


secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

11. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti consiglieri i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

12. Nel caso in cui al termine delle votazioni non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa l'amministratore contraddistinto dal numero progressivo più alto nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e che sia privo dei requisiti di indipendenza sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista avente i requisiti richiesti. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta fino al completamento del numero dei Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza da eleggere. Qualora avendo adottato il criterio di cui sopra non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, su proposta dei soci presenti e con delibera adottata a maggioranza semplice.

13. Qualora nel corso del mandato uno o più Consiglieri di Amministrazione vengano a mancare per qualsiasi ragione, si procede alla loro sostituzione a norma di Legge. Se l'amministratore cessato era stato tratto dalla lista di minoranza che aveva ottenuto il maggior numero di voti, la sostituzione viene effettuata nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica una persona tratta, secondo l'ordine progressivo, dalla medesima lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che sia ancora eleggibile e che sia disposto ad accettare la carica, ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, con il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica tratto, secondo l'ordine progressivo, tra i candidati della lista cui apparteneva il primo candidato non eletto. Il sostituito scade insieme agli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio.

14. Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, per incapacità delle



*Cesare Jaccaro
Giulio Righini*

liste o per indisponibilità dei candidati, il Consiglio di Amministrazione procede alla cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, di un amministratore da esso prescelto secondo i criteri stabiliti dalla legge. L'amministratore così cooptato resta in carica sino alla successiva Assemblea, che procede alla sua conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 15.


Articolo 18

FORMULAZIONE VIGENTE

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito, ed ha facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale che non siano riservati dalla vigente normativa alla competenza dell'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva a deliberare pure in tema di istituzione o soppressione di sedi secondarie, d'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza e la firma sociale, in materia di fusione, nei casi consentiti dalla legge, sull'adeguamento delle disposizioni dello Statuto Sociale che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.
3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:
 - a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, anche con parti correlate;
 - b) la nomina, qualora lo ritenga opportuno, del Direttore Generale, dei Condirettori


PROPOSTA DI MODIFICA

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito, ed ha facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale che non siano riservati dalla vigente normativa alla competenza dell'Assemblea.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva a deliberare pure in tema di istituzione o soppressione di sedi secondarie, d'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza e la firma sociale, in materia di fusione, nei casi consentiti dalla legge, sull'adeguamento delle disposizioni dello Statuto Sociale che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.
3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:
 - a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, anche con parti correlate;
 - b) la nomina, qualora lo ritenga opportuno, del Direttore Generale, dei Condirettori



Giuseppe Ferraro
Carlo me Restivo

- Generali, dei Vice Direttori Generali, il conferimento dei relativi poteri e il loro collocamento a riposo;
- c) l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di succursali, rappresentanze ed uffici;
- d) l'autorizzazione degli esponenti aziendali e degli esponenti delle società appartenenti al Gruppo Bancario svolgenti funzioni di amministrazione, direzione e controllo e degli altri soggetti individuati dalla legge a contrarre con la Società operazioni o obbligazioni di qualsiasi natura ovvero compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente;
- e) l'acquisto, la costruzione, la vendita e la permuta di immobili, salvo gli atti e le operazioni necessari in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero dei crediti; l'assunzione o la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo Bancario ovvero di partecipazioni di controllo o di collegamento; la cessione di aziende e/o di rami di azienda; la stipula di accordi relativi a joint venture o a alleanze strategiche;
- f) la determinazione dell'assetto organizzativo generale e l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
- g) l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario alle vigenti raccomandazioni in termini di corporate governance, determinandone all'atto della costituzione i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà;
- h) l'approvazione dei contratti integrativi aziendali e degli accordi sindacali di valenza generale.
4. Sono altresì riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della banca, quale capogruppo del Gruppo Bancario, le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società
- Generali, dei Vice Direttori Generali, il conferimento dei relativi poteri e il loro collocamento a riposo;
- c) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la determinazione dei relativi poteri e mezzi e la vigilanza sugli stessi e sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
- d) l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di succursali, rappresentanze ed uffici;
- e) l'autorizzazione degli esponenti aziendali e degli esponenti delle società appartenenti al Gruppo Bancario svolgenti funzioni di amministrazione, direzione e controllo e degli altri soggetti individuati dalla legge a contrarre con la Società operazioni o obbligazioni di qualsiasi natura ovvero compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente;
- f) l'acquisto, la costruzione, la vendita e la permuta di immobili, salvo gli atti e le operazioni necessari in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero dei crediti; l'assunzione o la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo Bancario ovvero di partecipazioni di controllo o di collegamento; la cessione di aziende e/o di rami di azienda; la stipula di accordi relativi a joint venture o a alleanze strategiche;
- g) la determinazione dell'assetto organizzativo generale e l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;
- h) l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario alle vigenti raccomandazioni in termini di corporate governance, determinandone all'atto della costituzione i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà;
- i) l'approvazione dei contratti integrativi aziendali e degli accordi sindacali di valenza generale.
4. Sono altresì riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della banca, quale capogruppo del Gruppo Bancario, le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni da parte delle società controllate appartenenti al gruppo bancario nonché la determinazione dei




Giuseppe Pizzardi
Antonio Pizzardi

del gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

5. Nei limiti consentiti dalla Legge e dallo Statuto il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni non esclusive ad uno o più Amministratori Delegati nonché al Comitato Esecutivo, stabilendone le attribuzioni e la durata in carica.
6. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi in materia di erogazione e gestione del credito e di gestione corrente della Società ad amministratori e a dipendenti della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto, singolarmente ovvero riuniti in comitati, composti anche eventualmente da personale delle società appartenenti al Gruppo Bancario.
7. Con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'andamento della gestione e sulla attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento, nonché sulle decisioni assunte in tema di erogazione e gestione del credito, di cui dovrà essere resa un'informativa per importi globali. Il Consiglio determinerà altresì le modalità e la periodicità secondo le quali delle altre decisioni di maggior rilievo assunte dai soggetti delegati in materia di gestione corrente dovrà essere data notizia al Consiglio stesso.
8. In caso di assoluta ed improrogabile urgenza, in mancanza di deleghe in materia all'Amministratore Delegato, il Presidente o chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto può assumere decisioni di competenza del Consiglio ad eccezione di quelle non delegabili ai sensi di legge. Le decisioni così assunte devono essere comunicate al Consiglio nella prima riunione successiva

criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo bancario e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

5. Nei limiti consentiti dalla Legge e dallo Statuto il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni non esclusive ad uno o più Amministratori Delegati nonché al Comitato Esecutivo, stabilendone le attribuzioni e la durata in carica.
6. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi in materia di erogazione e gestione del credito e di gestione corrente della Società ad amministratori e a dipendenti della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto, singolarmente ovvero riuniti in comitati, composti anche eventualmente da personale delle società appartenenti al Gruppo Bancario.
7. Con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'andamento della gestione e sulla attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento, nonché sulle decisioni assunte in tema di erogazione e gestione del credito, di cui dovrà essere resa un'informativa per importi globali. Il Consiglio determinerà altresì le modalità e la periodicità secondo le quali delle altre decisioni di maggior rilievo assunte dai soggetti delegati in materia di gestione corrente dovrà essere data notizia al Consiglio stesso.
8. In caso di assoluta ed improrogabile urgenza, in mancanza di deleghe in materia all'Amministratore Delegato, il Presidente o chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto può assumere decisioni di competenza del Consiglio ad eccezione di quelle non delegabili ai sensi di legge. Le decisioni così assunte devono essere comunicate al Consiglio nella prima riunione successiva




Giuseppe Ferraro
Antonio Restinchi

Articolo 21**FORMULAZIONE VICENTE**

1. Il Collegio sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla Legge.
2. I Sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti richiesti dalla Legge e sono rieleggibili. Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla Legge e coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di 5 (cinque) Società italiane quotate nei mercati regolamentati.
3. Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di :
 - a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;
 - b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, è stabilito quanto segue:
 - hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività bancaria e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello bancario;
 - sono settori economici strettamente attinenti a quello bancario quelli relativi all'ambito creditizio, parabancario, finanziario e assicurativo.
4. La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
5. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti, iscritti nel libro dei soci da almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno un centesimo del capitale sociale. Ogni azionista può

PROPOSTA DI MODIFICA

1. Il Collegio sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla Legge.
2. I Sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti richiesti dalla Legge e sono rieleggibili. Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla Legge e coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo presso altre società in misura superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti. la carica di sindaco effettivo in più di 5 (cinque) Società italiane quotate nei mercati regolamentati.
3. Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di :
 - a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;
 - b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società, è stabilito quanto segue:
 - hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività bancaria e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello bancario;
 - sono settori economici strettamente attinenti a quello bancario quelli relativi all'ambito creditizio, parabancario, finanziario e assicurativo.
4. La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
5. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti, iscritti nel libro dei soci da almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino la percentuale di capitale sociale prevista per la Società per la




concorrere a presentare una sola lista, in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione almeno un centesimo del capitale sociale. Ogni azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può possono concorrere a presentare una sola lista, in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

6. Le liste sono composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, devono depositarsi presso la sede sociale le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

6. Le liste sono composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, ~~devono depositarsi presso la sede sociale gli azionisti che hanno presentato le liste~~ devono altresì depositare presso la sede sociale la certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione azionaria e:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;
- la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
- le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati, accetta la propria candidatura ed attesta altresì, le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità,



Giuseppe Ferraro
Antonio Polshinski


7. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede Legale della Società, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

8. Ogni azionista ha diritto di votare una sola lista. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti.

nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società.


7. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede Legale della Società e pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Qualora alla scadenza del predetto termine sia stata depositata una sola lista o soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, troveranno applicazione le previsioni normative anche di carattere regolamentare disciplinanti la fattispecie.

8. Ogni azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) hanno ha diritto di votare una sola lista. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sarà risultata seconda per numero di voti. Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge. Nel caso di presentazione di una sola lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa e la presidenza del Collegio spetta al primo candidato della lista. Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, all'elezione del Collegio Sindacale, ~~R~~isulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il



Giovanni Fucini
Giulio Rossetti

9. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.
10. La presidenza spetta al candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste di minoranza, si applica il comma precedente. Nel caso di presentazione di un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato indicato nella stessa.
11. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.
12. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la Società, mediante informativa al
- primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che sarà risultata seconda per numeri di voti.
9. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.
10. La presidenza spetta al candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano, neppure indirettamente, collegati ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, - che sarà risultata seconda per numeri di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste di minoranza, si applica il comma precedente. Nel caso di presentazione di un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato indicato nella stessa.
11. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito, il quale scadrà assieme con gli altri Sindaci in carica al momento del suo ingresso nel Collegio e al quale spetterà, altresì, la presidenza del Collegio Sindacale. Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, il Collegio Sindacale si intenderà integralmente e immediatamente decaduto e, per l'effetto, dovrà essere convocata l'Assemblea per deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, in conformità al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 21.
12. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la Società, mediante informativa al



Governi Ferrarini
Antonio Restani

pubblico, dichiara di attenersi, sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate.

13. Oltre al compenso annuo, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, ai Sindaci spetta il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.
14. Le sedute del Collegio sindacale si possono tenere anche per audioconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

pubblico, dichiara di attenersi, sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate.

13. Oltre al compenso annuo, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, ai Sindaci spetta il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.
14. Le sedute del Collegio sindacale si possono tenere anche per audioconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.


Articolo 24

FORMULAZIONE VICENTE

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, ai sensi di Legge.
3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, provvede ad adempiere a quanto previsto dall'art. 154bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 scegliendo tra i dirigenti che abbiano svolto, per un congruo periodo di tempo, attività di amministrazione, direzione o controllo ovvero attività professionali nei settori bancario, assicurativo o finanziario e siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per l'assunzione di cariche statutarie.
4. Il venir meno dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.

PROPOSTA DI MODIFICA

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, ai sensi di Legge.
3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità a ~~provvede ad adempiere a~~ quanto previsto dall'art. 154bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, stabilendone i poteri ed i mezzi.
4. ~~Il Dirigente preposto è scelto~~ gliendo tra i dirigenti in possesso dei seguenti requisiti di professionalità:
~~- aver svolto che abbiano svolto,~~ per un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a tre anni, attività di amministrazione, direzione o controllo ovvero attività professionali nei settori bancario, assicurativo o finanziario; ovvero
~~- aver acquisito una specifica competenza in materia di informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati o a~~



Giovanni Ferrar
Antonio Ruffini

loro società controllate e in materia di gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della società, del gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.


5. Il Dirigente preposto deve inoltre essere e siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per l'assunzione di cariche statutarie.
64. Il venir meno dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.

In relazione a quanto sin qui esposto, Vi invitiamo, ove d'accordo, ad approvare le proposte di modifica degli articoli 15, 18, 21 e 24 dello Statuto Sociale in conformità a quanto sopra rappresentato.

Milano, 7 maggio 2007

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Generali Finanziaria
Cristina Bertoni*



BANCA D'ITALIA

ALLEGATO ¹⁰⁴

Al N. di Rep. 82084/7987

VIGILANZA CREDITIZIA E FINANZIARIA
SERVIZIO VIGILANZA SUGLI ENTI CREDITIZI (840)
DIVISIONE ANALISI E INTERVENTI

SUGLI ENTI CREDITIZI V (020)

N. 583079 del 11-06-2007

Fascicolo Fascicolo
Sottoclassificazione
SOTTOCLASS

Fascicolo W2

Sottoclassificazione BZ03075 IH0025



Oggetto: Banca Generali Spa. Modifiche statutarie.

Con nota del 7.05.2007, Banca Generali Spa ha presentato un progetto di modifica degli articoli 15, 18, 21 e 24 dello statuto sociale, deliberato nella riunione del Consiglio di amministrazione del 7.05.2007 e da sottoporre all'approvazione della assemblea straordinaria dei soci il 22.06.2007.

Al riguardo, visto quanto disposto dal Titolo III Capitolo 1 delle Istruzioni di Vigilanza per le banche, tenuto conto degli obiettivi della suddetta iniziativa e considerato l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'articolo 56 del D. Lgs. 385/1993, che il progetto di modifica statutaria sottoposto all'esame della Banca d'Italia non risulta in contrasto con il principio di sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'articolo 2436 c.c., resta peraltro impregiudicata ogni valutazione da parte del notaio e dell'ufficio del registro delle imprese in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie di che trattasi.

Per i successivi adempimenti trovano applicazione le vigenti Istruzioni di Vigilanza in materia (cfr. Tit. III, Cap. 1, Sez. II).

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO
S. Paolucci S. De Polis

Genami Fucini
Cristina Rosticchi

17041003



ALLEGATO "D"

AL N.RO DI REP. 82084/7987

STATUTO

DELLA "**BANCA GENERALI - Società per Azioni**" o in forma abbreviata come "GENERBANCA".

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

ARTICOLO 1

1. E' costituita una Società per azioni avente la denominazione "**BANCA GENERALI - Società per Azioni**" o in forma abbreviata come "GENERBANCA".

ARTICOLO 2

1. La Società ha sede legale in Trieste.
2. Essa potrà, nei modi di Legge e per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali e stabilimenti in genere nonché uffici di rappresentanza in altre località, sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3

1. La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria e quindi la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle loro varie forme; può inoltre svolgere ogni attività finanziaria nonché le attività connesse e strumentali a quella bancaria e finanziaria.

2. Al fine dell'esercizio di tali attività, la Società può prestare servizi bancari e finanziari e compiere tutte le relative operazioni. In particolare, senza che tale elenco possa considerarsi tassativo ma semplicemente esemplificativo, la Società può effettuare, anche fuori sede, attività di promozione di propri prodotti e servizi bancari e finanziari, nonché dei prodotti di terzi nei confronti dei quali svolge un servizio di intermediazione; gestire portafogli di investimento; negoziare strumenti finanziari per conto proprio e per conto terzi; collocare prodotti bancari e finanziari; ricevere e trasmettere ordini; custodire ed amministrare strumenti finanziari ed esercitare in genere le altre attività ammesse al mutuo riconoscimento.

3. La Società può inoltre assumere direttamente o indirettamente partecipazioni in altre Società; può espletare qualsiasi attività e compiere qualsiasi operazione inerente, strumentale, connessa o utile al conseguimento dello scopo sociale e svolgere in genere qualsivoglia altra attività che sia dalla Legge riservata o consentita alle imprese autorizza

te all'esercizio dell'attività bancaria.

4. La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo Bancario "Banca Generali" ai sensi dell'articolo 61, comma 4 del D. Lgs. 385 dell'1.9.1993, emana nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

ARTICOLO 4

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2092 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE ED AZIONI

ARTICOLO 5

1. Il capitale sociale è di Euro 111.313.176,00 (centoundicimilionitrecentotredicimilacentosettantasei) ed è suddiviso in numero 111.313.176 (centoundicimilatrecentotredicisetantasei) azioni ordinarie nominative da nominali Euro uno cadauna e potrà essere costituito sia in denaro sia di beni in natura.

2. Il capitale potrà essere aumentato anche con emissione di azioni privilegiate od aventi comunque diritti diversi da quelli delle preesistenti azioni.

3. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Esse possono essere trasferite ed assoggettate a vincoli reali nelle forme di Legge.

4. In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione delle nuove azioni corrisponda al valore di mercato di quelle già in circolazione e che ciò sia confermato da apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

5. L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 18 luglio 2006 ha deliberato un aumento scindibile del capitale sociale, subordinato all'avvenuta ammissione delle azioni della società alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. entro il 30 giugno 2007, per un importo nominale massimo di Euro 5.565.660,00, mediante emissione di massime numero 5.565.660 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00, così articolato:

a) per un importo nominale massimo di Euro 4.452.530,00, mediante emissione di massime numero 4.452.530 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 escludendo il diritto di opzione degli

azionisti ai sensi dell'articolo 2441 comma quinto del codice civile e riservando lo stesso ai promotori finanziari del Gruppo Banca Generali, a disposizione e servizio del «Piano di stock option per promotori finanziari e manager di rete di Banca Generali S.p.A.», il tutto in modo scindibile anche in più tranche entro il termine massimo del 30.05.2011,

b) per un importo nominale massimo di Euro 1.113.130,00 mediante emissione di massime numero 1.113.130 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 escludendo il diritto di opzione degli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 comma ottavo del codice civile e riservando lo stesso ai dipendenti del Gruppo Banca Generali, a disposizione e servizio del «Piano di stock option per dipendenti di Banca Generali S.p.A.», il tutto in modo scindibile anche in più tranche entro il termine massimo del 30.11.2012.

ARTICOLO 6

1. La qualità di azionista implica l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché l'attribuzione della competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria di Trieste per ogni contestazione relativa al rapporto sociale.

2. Il domicilio degli Azionisti per ogni rapporto con la Società è quello risultante dal Libro dei Soci.

TITOLO III

NORME PER LA PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 7

1. L'acquisto e la sottoscrizione di azioni della Società sono soggetti alle prescrizioni della normativa vigente e del presente statuto.

2. Non potrà essere esercitato il diritto di recesso da parte dei soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

TITOLO IV

ORGANI

Capo I

ASSEMBLEA

ARTICOLO 8

1. L'Assemblea degli Azionisti, regolarmente costituita, è l'organo che esprime con le sue deliberazioni la volontà sociale.

2. Le deliberazioni da essa prese in conformità alla Legge e al presente Statuto vincolano tutti gli

Azionisti, compresi quelli assenti o dissenzienti.

3. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria o in sede straordinaria, a norma di Legge.

4. L'Assemblea può essere tenuta presso la sede legale od in altra località, purché nel territorio dello Stato italiano.

5. Le modalità di funzionamento dell'Assemblea sono stabilite da apposito Regolamento. Le deliberazioni di approvazione e di eventuale modifica del Regolamento sono assunte dall'Assemblea ordinaria regolarmente convocata su tale punto all'ordine del giorno.

ARTICOLO 9

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, anche fuori dalla sede della Società, mediante avviso pubblicato con le modalità e nei termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana oppure sul quotidiano «Il Sole 24 Ore».

2. L'Assemblea è convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario ed opportuno ovvero su richiesta del Collegio Sindacale o dei soci, a termini di legge, ovvero negli altri casi in cui la convocazione dell'assemblea sia obbligatoria per legge. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando ricorrano le condizioni di legge tale termine può essere prorogato a 180 giorni.

3. Nei casi previsti dalla legge, gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, hanno diritto a chiedere la convocazione dell'Assemblea; gli azionisti che da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea.

4. Nell'avviso di convocazione può essere prevista la data di una seconda e di una terza convocazione, per il caso in cui l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

ARTICOLO 10

1. Possono intervenire in Assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge e la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti relativi alle azioni e che sostituisce il deposito legittimante la partecipazione all'Assemblea sia stata ricevuta dalla Società, presso la sede sociale, al

meno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione ovvero entro il diverso termine eventualmente indicato, in conformità alle disposizioni di legge, nell'avviso di convocazione.

2. Gli Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge.

3. Ogni azione da diritto ad un voto. Le azioni intestate ad uno stesso socio non possono essere rappresentate da più di una persona.

ARTICOLO 11

1. Per la validità della costituzione delle Assemblee e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di Legge.

ARTICOLO 12

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente. Qualora anche il Vicepresidente sia assente o impedito l'Assemblea è presieduta da un membro del Consiglio di Amministrazione a ciò designato dal Consiglio stesso, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

2. Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti previsti dalla vigente normativa.

3. Il Presidente è assistito da un Segretario. In caso di assenza od impedimento del Segretario del Consiglio di Amministrazione, le sue funzioni sono prese dal Consigliere di Amministrazione presente più giovane d'età. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando per la redazione del verbale dell'Assemblea è designato un notaio.

ARTICOLO 13

1. All'Assemblea riunita in sede ordinaria e straordinaria sono devolute le attribuzioni rispettivamente spettanti ai sensi dalla vigente normativa.

ARTICOLO 14

1. Le deliberazioni si prendono salva diversa disposizione di legge per votazione palese e normalmente, se non stabilito diversamente dal Presidente, peralzata di mano tenuto conto del numero di voti spettanti a ciascun socio.

2. Qualora se ne presenti la necessità, il Presidente fa verificare i risultati delle votazioni da uno o più scrutatori, scelti tra gli intervenuti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria saranno constatate da processo verbale, che deve avere il contenuto minimo previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 15

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (*sette*) a un massimo di 12 (*dodici*) membri, eletti dall'Assemblea dopo averne determinato il numero.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In caso di nomine durante il periodo di carica, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica.

3. Essi devono essere in possesso dei requisiti di Legge anche, sempre nei limiti stabiliti dalla Legge, in termini di indipendenza.

4. La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo la procedura di cui ai seguenti commi.

5. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti, che da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino la percentuale di capitale sociale prevista per la Società dalla normativa regolamentare vigente. Ciascun azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri azionisti, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista.

6. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, con indicazione specifica di quelli che sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

7. Qualora il Consiglio di Amministrazione uscente presenti una propria lista, la stessa è depositata presso la sede sociale e pubblicata su al

meno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione unitamente alla documentazione di cui al successivo comma 9.

8. Le liste presentate da azionisti sono depositate presso la sede sociale e pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

9. Al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, i soci depositano presso la sede sociale la documentazione comprovante la titolarità della partecipazione azionaria entro il termine indicato al comma precedente. Entro lo stesso termine, gli azionisti che hanno presentato le liste devono altresì depositare presso la sede sociale:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta,

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista,

- la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;

- le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché, qualora posseduti, di quelli d'indipendenza previsti dalla legge e dai codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ai quali la Società abbia aderito.

10. Ogni azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che

siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) hanno diritto di votare una sola lista. Qualora sia stata presentata una sola lista tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti dalla stessa. Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, risulteranno eletti consiglieri i primi candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in misura pari agli otto noni del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinato dall'Assemblea - con arrotondamento, in caso di numero frazionario - all'unità inferiore. I restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, non collegate in alcun modo, neppure indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, ed a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente.

11. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti consiglieri i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

12. Nel caso in cui al termine delle votazioni non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa l'amministratore contraddistinto dal numero progressivo più alto nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e che sia privo dei requisiti di indipendenza sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista avente i requisiti richiesti. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta fino al completamento del numero dei Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza da eleggere. Qualora avendo adottato il criterio di cui sopra non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea seduta stante, su proposta dei soci presenti e con delibera adottata a maggioranza semplice.

13. Qualora nel corso del mandato uno o più Consiglieri di Amministrazione vengano a mancare per qualsiasi ragione, si procede alla loro sostituzione

a norma di Legge. Se l'amministratore cessato era stato tratto dalla lista di minoranza che aveva ottenuto il maggior numero di voti, la sostituzione viene effettuata nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica della medesima lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, con il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica tratto, secondo l'ordine progressivo, tra i candidati della lista cui apparteneva il primo candidato non eletto. Il sostituito scade insieme agli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio.

14. Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, per incapacienza delle liste o per indisponibilità dei candidati, il Consiglio di Amministrazione procede alla cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, di un amministratore da esso prescelto secondo i criteri stabiliti dalla legge. L'amministratore così cooptato resta in carica sino alla successiva Assemblea, che procede alla sua conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 15.

ARTICOLO 16

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi componenti il Presidente.

2. Al Presidente competono i poteri previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

3. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere fra i suoi componenti il Vicepresidente.

4. Il Presidente assente o impedito è sostituito nelle sue attribuzioni dal Vicepresidente. In mancanza del Vicepresidente, il Presidente è sostituito dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

5. Il Presidente e il Vicepresidente rimangono in carica per il tempo determinato dall'organo che li ha nominati.

6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scegliendolo anche al di fuori del Consiglio, determinando il tempo della sua durata in carica.

ARTICOLO 17

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente o di chi ne fa le veci, di regola, una volta al mese e, comunque, ogni volta in cui se ne manifesti la necessità ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica o da ciascun sindaco, nei casi pre

visti dalla Legge, con la specificazione degli oggetti sui quali il Consiglio è chiamato a deliberare.

2. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove purché nel territorio dello Stato italiano.

3. E' ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per audioconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

4. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi a ciascun Consigliere non oltre il quinto giorno precedente a quello fissato per la riunione. Nei casi d'urgenza, il predetto termine può essere più breve.

5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori.

6. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

7. Alle riunioni partecipa, con facoltà di intervento e di parere consultivo, il Direttore Generale, qualora nominato.

8. Di ogni seduta del Consiglio viene redatto processo verbale, sottoscritto da chi presiede la riunione e dal Segretario (o dal Notaio nei casi previsti dalla vigente normativa) e trascritto su apposito libro tenuto a norma di Legge.

ARTICOLO 18

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, ivi compresa la facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito, ed ha facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale che non siano riservati dalla vigente normativa alla competenza dell'Assemblea.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva a deliberare pure in tema di istituzione o soppressione di sedi secondarie, d'indicazione di

quali Amministratori abbiano la rappresentanza e la firma sociale, in materia di fusione, nei casi consentiti dalla legge, sull'adeguamento delle disposizioni dello Statuto Sociale che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.

3. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, la approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, anche con parti correlate;

b) la nomina, qualora lo ritenga opportuno, del Direttore Generale, dei Condirettori Generali, dei Vice Direttori Generali, il conferimento dei relativi poteri e il loro collocamento a riposo;

c) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la determinazione dei relativi poteri e mezzi e la vigilanza sugli stessi e sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;

d) l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di succursali, rappresentanze ed uffici;

e) l'autorizzazione degli esponenti aziendali e degli esponenti delle società appartenenti al Gruppo Bancario svolgenti funzioni di amministrazione, direzione e controllo e degli altri soggetti individuati dalla legge a contrarre con la Società operazioni o obbligazioni di qualsiasi natura ovvero compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente;

f) l'acquisto, la costruzione, la vendita e la permuta di immobili, salvo gli atti e le operazioni necessari in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero dei crediti; l'assunzione o la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo Bancario ovvero di partecipazioni di controllo o di collegamento; la cessione di aziende e/o di rami di azienda; la stipula di accordi relativi a joint venture o a alleanze strategiche;

g) la determinazione dell'assetto organizzativo generale e l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni;

h) l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento, anche allo scopo di conformare il sistema di governo

societario alle vigenti raccomandazioni in termini di corporate governance, determinandone all'atto della costituzione i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà;

i) l'approvazione dei contratti integrativi aziendali e degli accordi sindacali di valenza generale.

4. Sono altresì riservate alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della banca, quale capogruppo del Gruppo Bancario, le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni da parte delle società controllate appartenenti al gruppo bancario nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo bancario e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

5. Nei limiti consentiti dalla Legge e dallo Statuto il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni non esclusive ad uno o più Amministratori Delegati nonché al Comitato Esecutivo, stabilendone le attribuzioni e la durata in carica.

6. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, delegare, predeterminandone i limiti, poteri deliberativi in materia di erogazione e gestione del credito e di gestione corrente della Società ad amministratori e a dipendenti della Società in base alle funzioni o al grado ricoperto, singolarmente ovvero riuniti in comitati, composti anche eventualmente da personale delle società appartenenti al Gruppo Bancario.

7. Con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, anche a cura degli organi delegati, sull'andamento della gestione e sulla attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento, nonché sulle decisioni assunte in tema di erogazione e gestione del credito, di cui dovrà essere resa un'informativa per importi globali. Il Consiglio determinerà altresì le modalità e la periodicità secondo le quali delle altre decisioni di maggior rilievo assunte dai soggetti delegati in materia di gestione corrente dovrà essere data notizia al Con

siglio stesso.

8. In caso di assoluta ed improrogabile urgenza, in mancanza di deleghe in materia all'Amministratore Delegato, il Presidente o chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto può assumere decisioni di competenza del Consiglio ad eccezione di quelle non delegabili ai sensi di legge. Le decisioni così assunte devono essere comunicate al Consiglio nella prima riunione successiva.

ARTICOLO 19

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i propri membri un Comitato Esecutivo, di cui determina il numero, la durata in carica e al quale delega determinate attribuzioni, salvo le limitazioni di Legge o di Statuto.

2. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che lo presiede, dal Vicepresidente e da non meno di 3 (tre) nè più di 7 (sette) membri del Consiglio stesso, compresi fra essi gli Amministratori Delegati, ove si sia provveduto alla loro nomina.

3. Alle riunioni partecipa, con facoltà di intervento e di parere consultivo, il Direttore Generale, qualora nominato.

4. Funge da Segretario del Comitato Esecutivo il Segretario del Consiglio di Amministrazione.

5. Per la validità delle deliberazioni del Comitato Esecutivo occorre la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

6. Di ogni riunione del Comitato viene redatto un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 20

1. Al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato Esecutivo, ove nominato, spetta un compenso determinato annualmente dall'Assemblea e ripartito fra i Consiglieri nei modi stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione, salva diversa decisione assunta dall'Assemblea.

2. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità al presente Statuto e di coloro che sono membri di comitati consiliari è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.

3. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese incontrate per intervenire alle riunioni.

ORGANI DI CONTROLLO

ARTICOLO 21

1. Il Collegio sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla Legge.

2. I Sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti richiesti dalla Legge e sono rieleggibili. Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla Legge e coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo presso altre società in misura superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti.

3. Ai fini della definizione del requisito di professionalità di coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;

b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società,

è stabilito quanto segue:

- hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività bancaria e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello bancario;

- sono settori economici strettamente attinenti a quello bancario quelli relativi all'ambito creditizio, parabancario, finanziario e assicurativo.

4. La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo la procedura di cui ai seguenti commi.

5. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti, che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino la percentuale di capitale sociale prevista per la Società per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Ogni azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto pa

rasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) possono concorrere a presentare una sola lista, in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

6. Le liste sono composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, gli azionisti che hanno presentato le liste devono altresì depositare presso la sede sociale la certificazione dalla quale risulti la titolarità della partecipazione azionaria e:

- le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista;

- la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;

- le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati, accetta la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

7. Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Sede Legale della Società e pubblicate su almeno un quotidiano a diffusione nazionale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Qualora alla scadenza del predetto termine sia stata depositata una sola lista o soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, troveranno applicazione le previsioni normative anche di carattere regolamentare di

sciplinanti la fattispecie.

8. Ogni azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) hanno diritto di votare una sola lista. Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge. Nel caso di presentazione di una sola lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa e la presidenza del Collegio spetta al primo candidato della lista. Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, all'elezione del Collegio Sindacale, risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

9. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

10. La presidenza spetta al candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano, neppure indirettamente, collegati ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di parità di voti fra due o più liste di minoranza, si applica il comma precedente. Nel caso di presentazione di un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato indicato nella stessa.

11. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito, il quale scadrà assieme con gli altri Sindaci in carica al momento del suo ingresso nel Collegio e al quale spetterà, altresì, la presidenza del Collegio Sindacale. Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, il Collegio Sindacale si intenderà integralmente e immediatamente decaduto e, per l'effetto, dovrà essere convocata l'Assemblea per deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, in conformità al sistema di voto di lista indicato nel presente articolo 21.

12. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, cui la Società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi, sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla Società alle società controllate.

13. Oltre al compenso annuo, determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, ai Sindaci spetta il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

14. Le sedute del Collegio sindacale si possono tenere anche per audioconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire tempestivamente alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

ARTICOLO 21 bis

1. Il controllo contabile sulla Società è esercitato da una Società di Revisione.

Capo IV

DIREZIONE GENERALE

ARTICOLO 22

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, determinandone compiti e poteri. Ove il Direttore Generale non venga nominato,

il Consiglio di Amministrazione attribuisce ad un Amministratore Delegato il compito di sovrintendere alla Direzione Generale.

2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più Condirettori Generali e uno o più Vice Direttori Generali, determinandone compiti e poteri.

3. I componenti della Direzione Generale provvedono, secondo le rispettive funzioni e competenze, a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e, se nominati, dal Comitato Esecutivo e dall'Amministratore Delegato, nonché a quelle assunte in via d'urgenza ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 18.

TITOLO V

RAPPRESENTANZA LEGALE

ARTICOLO 23

1. La rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ad ogni Autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale spetta al Consigliere che lo sostituisce ai sensi del comma 4 dell'articolo 16. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'impedimento o dell'assenza di questi.

3. La rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì, salva diversa disposizione della delibera di delega, agli Amministratori Delegati e al Direttore Generale per gli atti compresi nelle loro attribuzioni.

4. La rappresentanza della Società, per singoli atti o categorie di atti, può essere conferita anche ad altri amministratori a dipendenti e a terzi mediante il rilascio di procure generali e speciali per singoli atti o categorie di atti.

5. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare che determinati atti e corrispondenza vengano sottoscritti in tutto o in parte mediante riproduzione meccanica della firma.

6. Le copie e gli estratti di atti e documenti sociali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di Legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Presidente ovvero dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

BILANCIO, RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E RISERVA

ARTICOLO 24

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio, ai sensi di Legge.

3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità a quanto previsto dall'art. 154bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 stabilendone i poteri ed i mezzi.

4. Il Dirigente preposto è scelto tra i dirigenti in possesso dei seguenti requisiti di professionalità:

- aver svolto per un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a tre anni, attività di amministrazione, direzione o controllo ovvero attività professionali nei settori bancario, assicurativo o finanziario; ovvero

- aver acquisito una specifica competenza in materia di informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati o a loro società controllate e in materia di gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della società, del gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

5. Il Dirigente preposto deve inoltre essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per l'assunzione di cariche statutarie.

6. Il venir meno dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.

ARTICOLO 25

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, prelevata la quota del cinque per cento destinata alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto l'importo previsto dalle leggi vigenti, saranno ripartiti fra gli azionisti in proporzione delle azioni rispettivamente possedute, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

2. L'Assemblea può deliberare assegnazioni straordinarie di utili da realizzarsi mediante emissione di azioni da attribuire individualmente a dipendenti della Società ovvero anche delle società controllate.

ARTICOLO 26

1. Il diritto alla percezione del dividendo non esercitato entro i cinque anni successivi al giorno in cui esso fosse divenuto esigibile è prescritto a favore della Società, con imputazione del controvalore al fondo di riserva.

2. L'organo amministrativo potrà distribuire acconti sui dividendi in conformità alle disposizioni di Legge.

TITOLO VII
LIQUIDAZIONE
ARTICOLO 27

1. In qualsiasi tempo e per qualsiasi causa si dovesse addivenire allo scioglimento ed alla liquidazione della Società, si procederà secondo le norme di Legge.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 28

1. Per quanto non espressamente previsto nello Statuto sono richiamate le disposizioni di Legge.

F.to: Giovanni Perissinotto

F.to: Cristina Rustignoli

(L.S.) F.to: Daniela Dado notaio